



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "Gobetti"
Via Tintoretto 9 – 20090 Trezzano Sul Naviglio
Tel. 02 4456971 — 02 48401956
miic8eq003@istruzione.it - miic8eq003@pec.istruzione.it

Circ. n° 245

Trezzano S/N, 21/04/2022

A tutti i genitori delle CLASSI TERZE di Scuola Secondaria

Oggetto: **Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022**

Si trasmette l'Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14.03.2022, con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo per il corrente anno scolastico.

L'ordinanza definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

tra il termine delle lezioni e entro il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

AMMISSIONE ALL'ESAME

per essere ammessi all'esame gli alunni:

- devono aver frequentato almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, i, anche con riferimento alle specifiche situazioni

dovute all'emergenza epidemiologica;

- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9bis, del DPR 249/1998;
- aver raggiunto una adeguata acquisizione dei livelli di apprendimento. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Il voto di ammissione resta disciplinato in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

Rispetto al vigente decreto Ministeriale che disciplina l'Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione (DM 741/2017) viene meno la prova scritta per le lingue straniere.

PROVE D'ESAME

l'esame per l'anno in corso è costituito da:

- una prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'art. 7 del DM 741/2017;
- una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'art. 8 del DM 741/2017;
- colloquio orale, come disciplinato dall'art. 10 del DM 741/2017. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall' articolo 14 del DM 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

2. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

3. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

4. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

PROVE INVALSI

Gli alunni frequentanti l'istituto partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese (prove INVALSI), nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano.

La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA – MISURE DI SICUREZZA

L'ordinanza prevede che, in caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle

sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza.

Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

Il calendario con le date degli esami verrà comunicato successivamente.

Si ringrazia per l'attenzione prestata

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Paola Maria La Monica

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993